



Federico Farella
Notaio

Repertorio n. 4.173

Raccolta n. 3.512

ATTO ISTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di novembre,

28 novembre 2025

In Novara, nel mio studio in vicolo Santa Chiara n.2.

Avanti a me dottor FEDERICO FARELLA, Notaio residente in Novara, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

in presenza di:

- GAVINELLI Alessandra, nata a Novara il giorno 28 giugno 1981, residente a Novara, via Marconi n.54/A;

- PROIETTI Elena, nata a Novara il giorno 10 giugno 1972, residente a Novara, via Fara n.23;

testimoni note ed idonee ai sensi di legge;

è comparso:

CANELLI Alessandro, nato a Novara il giorno 9 giugno 1971, domiciliato per la carica in Novara, via Fratelli Rosselli n.1, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore ed in rappresentanza del:

COMUNE DI NOVARA, con sede in Novara, via Fratelli Rosselli n. 1, codice fiscale 00125680033;

munito dei necessari poteri per quanto infra giusta Deliberazioni del Consiglio Comunale adottate rispettivamente in data 24 luglio 2025 n. 42 e in data 17 novembre 2025 n. 60 che, in copie su supporto analogico da me Notaio certificate conformi agli originali muniti di firma digitale, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale, alla presenza delle testimoni e nella predetta qualità conviene e stipula quanto segue:

ART.1

Il Comune di Novara, come sopra rappresentato, dichiara di costituire ai sensi dell'art.14 codice civile, dell'art. 112 comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. e dell'art. 72-bis dello Statuto Comunale una fondazione di partecipazione denominata:

"FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552"

ART.2

La Fondazione avrà sede nel Comune di Novara, alla via San Gaudenzio n. 22.

ART.3

1. La Fondazione persegue finalità di salvaguardia e tutela mediante

Registrato a
NOVARA
il 03/12/2025
n. 16032
serie 1T
€ 200,00

interventi atti a garantire la conservazione, il recupero e il ripristino del Complesso Gaudenziano, costituito dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile e dalla Cupola. La Fondazione opera altresì per la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale conseguendo in tal modo la valorizzazione del patrimonio affidatole in gestione per tale scopo e garantendone la pubblica fruizione.

2. La Fondazione, per le finalità di cui al comma 1:

a) cura la gestione del Complesso Gaudenziano, composto dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile e dalla Cupola;

b) garantisce e assicura la tutela e la valorizzazione del bene garantendone la conservazione conformemente alle prescrizioni, qualora previste, nell'eventuale autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali ove necessaria ex art. 106 del Codice dei Beni Culturali, nel solco dell'attività condotta dal 1552 ad oggi.

In particolare si precisa che l'immobile in questione è destinato ad attività culturali e ad attività culturali, messe in atto dalla Parrocchia di San Gaudenzio in accordo con la Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio. In ogni caso, l'immobile è destinato a servizi di diffusione culturale e di ospitalità per il pubblico di cui al comma 2 dell'art. 117 del D.lgs 42/2004 con le modalità indicate ai commi 3, 4, e 5 del medesimo articolo. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi senza preventiva autorizzazione;

c) l'immobile sarà destinato, in particolare, alla gestione del servizio pubblico culturale mediante:

* la tutela, la conservazione e la promozione del Complesso Gaudenziano;

* la tutela e la conservazione del nome, dell'immagine, del patrimonio storico, artistico del Complesso Gaudenziano;

* l'allestimento ed il coordinamento di eventi culturali atti alla valorizzazione del Complesso Gaudenziano e della cultura;

* la creazione di rapporti di collaborazione con organismi culturali;

* l'instaurazione di rapporti con le scuole, le università, le accademie, i conservatori, le istituzioni culturali in genere, per una proficua collaborazione diretta alla promozione del Complesso Gaudenziano e della sua storia;

* la promozione della ricerca storica ed artistica circa il Complesso Gaudenziano.

ART.4

La Fondazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto di n. 27 (ventisette) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Gestione, che

resterà in carica per anni 5 (cinque).

Il primo Consiglio di Gestione, che resterà in carica sino al 5 (cinque) aprile 2029 (duemilaventinove), data di originaria scadenza degli attuali Curatori della Fabbrica Lapidea, nominati con decreto Sindacale n. 54 del 4 aprile 2024 viene così individuato:

- CAPORUSSO Matteo, nato a Novara il giorno 2 settembre 1989, codice fiscale CPR MIT 89P02 F952P (Presidente);
- DULIO Giorgio, nato a Novara il giorno 7 marzo 1951, codice fiscale DLU GRG 51C07 F952W;
- MARTELLI Sonia, nata a Novara il giorno 4 ottobre 1969, codice fiscale MRT SNO 69R44 F952A;
- GATTI Marzio, nato a Mortara (PV) il giorno 19 novembre 1962, codice fiscale GTT MRZ 62S19 F754Y;
- FERRARIO Nicoletta, nata a Novara il giorno 17 aprile 1969, codice fiscale FRR NLT 69D57 F952H.

Detti consiglieri accetteranno la carica con atto separato.

Il potere di legale rappresentanza, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Gestione.

L'Ente fondatore, come sopra rappresentato, nomina quale sindaco unico della Fondazione il dottor MELONE Massimo, nato a Novara il giorno 1° gennaio 1969, ivi residente in Largo Costituente n. 6, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara al n. 223/A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 110780 giusta D.M. 25/11/1999 - G.U. n. 100 del 17/12/1999 4^ serie speciale.

ART.5

Il "COMUNE DI NOVARA", come sopra rappresentato, assegna alla Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale, la somma complessiva di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante un assegno circolare non trasferibile emesso in data 27 novembre 2025 da Unicredit S.p.A., filiale di Novara - San Francesco, n. 7407189354-06, all'ordine dell'istituenda Fondazione, di pari importo.

L'Ente Fondatore prende atto che la dotazione patrimoniale eseguita è da intendersi sottoposta alla condizione del riconoscimento della Fondazione qui costituita, coincidente con la data di iscrizione della stessa nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.

Il COMUNE DI NOVARA dà atto che alla Fondazione, con successiva deliberazione, verranno conferite anche le attività e le passività derivanti dall'estinzione della "Fabbrica Lapidea di S. Gaudenzio di Novara" di cui al Regolamento approvato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 dicembre 1850 e del 5 febbraio 1851, approvato con Regio Decreto il 10 settembre 1851, subentrando essa in tutte le funzioni proprie dell'ente estinto. Alla

Fondazione verrà trasferito anche il personale in servizio presso il predetto ente alla data dell'estinzione, senza soluzione di continuità.

ART.6

Il COMUNE DI NOVARA prende atto che la dotazione patrimoniale eseguita è da intendersi sottoposta alla condizione del riconoscimento della Fondazione costituita entro il termine di 12 (dodici) mesi da oggi.

ART. 7

Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come applicabile ai sensi dell'art. 2, quarantasettesimo comma, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato e convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, sue modifiche ed integrazioni, il COMUNE DI NOVARA, come sopra rappresentato

DICHIARA

1) che il valore della dotazione oggetto del presente atto è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

2) che la parte beneficiaria è una fondazione avente quale scopo esclusivo finalità di pubblica utilità quali lo studio, l'educazione e l'istruzione;

e ciò rileva, ai fini dell'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, salvo, per la beneficiaria, l'obbligo di dimostrare, entro cinque anni dall'acquisto, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal conferente;

CHIEDE

che la dotazione in oggetto sia esente dall'imposta sulle donazioni.

ART.8

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico del COMUNE DI NOVARA.

Il comparente, unitamente alle testimoni e a me Notaio, ha sottoscritto in ogni parte l'allegato Statuto e mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, alla presenza delle testimoni, al comparente che lo approva e, con le testimoni e me Notaio, lo sottoscrive alle ore dieci e minuti venti.

Scritto interamente da me Notaio, parte con mezzi elettronici e parte a mano su due fogli, dei quali occupa sette intere facciate e quanto sin qui della ottava.

F.TO: ALESSANDRO CANELLI

F.TO: ALESSANDRA GAVINELLI TESTE

F.TO: ELENA PROIETTI TESTE

F.TO: FEDERICO FARELLA NOTAIO



CITTÀ DI NOVARA

Deliberazione N° 42 del 24/07/2025

Proposta N° 45 del 07/07/2025

OGGETTO

COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552" - APPROVAZIONE SCHEMI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'anno duemilaventicinque, mese di Luglio, il giorno ventiquattro, alle ore 09:20, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.

Assiste Il Vice Segretario Generale, Dott. Davide Zanino.

All'inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro	Freguglia Flavio	Palmieri Pietro
Allegra Emanuela	Gagliardi Pietro	Pasquini Arduino
Astolfi Maria Luisa	Gambacorta Marco	Picozzi Gaetano
Baroni Piergiacomo	Gigantino Mauro	Pirovano Rossano
Bonelli Patrizia	Graziosi Valentina	Piscitelli Umberto
Brustia Edoardo	Iacopino Mario	Prestinicola Gian Maria
Caressa Franco	Iodice Annaclara	Ragno Michele
Colli Vignarelli Mattia	Napoli Tiziana	Renna Laucello Nobile Francesco
Crivelli Andrea	Nieli Maurizio	Ricca Francesca
Esempio Camillo	Pace Barbara	Romano Ezio
Fonzo Nicola	Paladini Sara	Spilinga Cinzia

Risultano assenti :

ALLEGRA, BARONI, FONZO, GRAZIOSI, PALADINI, PIROVANO, RICCA.

Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

ARMIENTI, DE GRANDIS, FRANZONI, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA, STANGALINI, ZOCCALI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.



N. 42 OGGETTO: **COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE FABBRICA
LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552" - APPROVAZIONE
SCHEMI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 3 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Piantanida ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore Piantanida, intervengono i consiglieri Iacopino e Crivelli;

Durante la discussione entrano i consiglieri Baroni e Paladini; i consiglieri presenti sono n. 28;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio di Novara è il soggetto, che almeno fin dal 1552 (data del più antico documento di archivio conservato), cura la conservazione della basilica dedicata al Santo;
- dal 1577 la Fabbrica Lapidea ha curato l'importante attività di costruzione della nuova Basilica dopo che il preesistente edificio fu demolito dagli spagnoli, per tutti i successivi sviluppi, fra cui la consacrazione della Basilica nuova (13 dicembre 1590), il transetto e l'abside (1659), lo Scurolo (1711), il Campanile (1773), e la Cupola (1888), con tutte le innumerevoli interlocuzioni con la città ed il comune di Novara, ente giuridicamente proprietario dell'intero complesso monumentale;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 dicembre 1850 e del 5 febbraio 1851, il Comune di Novara approvò il regolamento della "Fabbrica Lapidea di S. Gaudenzio a Novara" successivamente approvato con il Regio Decreto del 10 settembre 1851. Il Comune con tali atti, riprese il controllo sulla nomina degli amministratori (I fabbricieri) della Fabbrica, che il Re nel 1825, con un "Regio biglietto", aveva avocato a sè;
- La configurazione giuridica della Fabbrica da allora non ha subito mutamenti, pur essendovi traccia di alcuni tentativi nel primo dopoguerra (1946/49) ed altri negli anni più recenti; tale configurazione non è più attuale, pur avvicinandosi alla figura dell'istituzione ex art. 114 del TUEL (D. Lgs. n 267/2000) e richiede una profonda revisione onde allinearne l'assetto agli attuali principi dell'ordinamento e permettendole di continuare a svolgere la propria azione, ormai quasi cinquecentesca, nel XXI secolo;
- La configurazione giuridica che meglio pare mediare fra le esigenze di flessibilità e agilità richieste, i principi dell'ordinamento ed i compiti da svolgere appare quella della Fondazione di Partecipazione, secondo il paradigma già proficuamente usato per le Fondazioni Carlo Coccia e Castello di Novara e come di seguito meglio dettagliato;
- La basilica di San Gaudenzio, con campanile, cupola ed aree esterne, di antica proprietà del Comune di Novara, è un Complesso Monumentale assoggettato a vincoli di tutela di tipo architettonico, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 42/2004, come da decreti del 23 maggio 1908.

Richiamato il quadro normativo disciplinante la fattispecie e, in particolare:

- l'art. 9 della Costituzione che individua nella Repubblica, e quindi nella sua varia declinazione costituzionale, anche gli Enti Locali fra gli affidatari del compito di promozione dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico;
- Il Codice dei Beni Culturali, (D.lgs. n. 42/2004) il quale prevede che l'Ente Locale a cui appartengono i beni del patrimonio culturale, aventi questi le caratteristiche di cui all'art. 10, costituiscono il demanio culturale ex art. 53 co. 1 e che sono destinati alla pubblica fruizione (art. 2, co. 4). La fruizione e valorizzazione dei suddetti beni, secondo quanto dispone l'art. 101, comma 3, costituisce perentoriamente "*espletamento di un servizio pubblico*" a cui è tenuto l'Ente Locale, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del TUEL, in quanto proprietario del demanio culturale, ai sensi dell'art. 2 co. 4 del Codice dei Beni Culturali;
- il medesimo codice, all'art. 112, "*Valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica*" rappresenta la norma centrale rispetto alla costituzione di un apposito soggetto giuridico a cui attribuire in forma diretta il servizio pubblico culturale, anche nella forma della fondazione di partecipazione;
- l'art. 72 bis dello Statuto, riguardante la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, prevede che "*3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.*" (ora D.lgs. n. 36/2023);

Considerato che:

- dalla normativa riportata discende che il ricorrere di determinati elementi, e cioè la costituzione/partecipazione, da parte di un ente locale, di una persona giuridica privata, finalizzata alla realizzazione di un fine pubblico certamente immanente nel servizio pubblico locale con l'impiego di finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo direttamente collegabili alla volontà del Socio fondatore rende, di fatto, la persona giuridica privata un modulo organizzativo dell'ente locale socio, al pari di altre formule organizzative aventi natura pubblicistica, in ciò non deviando dall'originaria configurazione della Fabbrica Lapidea, almeno come intesa ex regolamento 1851;
- in altri termini l'utilizzo dello schema giuridico della Fondazione di Partecipazione da parte dell'ente locale rende la persona giuridica privata una entità strumentale dell'Ente, ovvero una modalità di gestione dell'interesse locale perseguito nel servizio pubblico locale. La Corte dei Conti, sezione delle autonomie locali sin dal 2014 ha definito la Fondazione di Partecipazione come una "*fondazione strumentale*" all'ente pubblico fondatore (cd fondazione amministrativa). Tale organismo risponde all'esigenza di disporre di uno strumento flessibile, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale con quello associativo, funzionale a una sorta di partenariato pubblico privato.
- nell'art. 72 bis dello Statuto Comunale, si qualifica la Fondazione di Partecipazione nella sua declinazione quale apposito "*soggetto giuridico*", un organismo di diritto pubblico. Invero, la Fondazione di Partecipazione, in forza di una interpretazione evolutiva, costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinarie (cfr. Deliberazione CdC n. 151/2013/PAR Sezione Controllo per il Lazio), in cui si è sintetizzato l'elemento personale, tipico delle associazioni e l'elemento patrimoniale caratteristico delle fondazioni.
- nella Fondazione di Partecipazione, come previsto dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale il



legame con il socio fondatore non viene reciso, così realizzando uno schema in qualche modo assimilabile alla governance societaria.

- per l'affidamento diretto del servizio occorre che l'ente locale eserciti sul soggetto affidatario un “*controllo analogo*” a quello esercitato sui propri servizi. Con la locuzione “*controllo analogo*” si fa riferimento ad “*un rapporto che determina, da parte dell'Amministrazione controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'Amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa. Solo a tali condizioni si può ritenere che fra amministrazione e aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto di terzietà rilevante ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici*” (Commissione europea, nota 26 giugno 2002, indirizzata al Governo italiano). Tale controllo è stato previsto all'interno dello schema di statuto in approvazione grazie all'introduzione del consiglio di indirizzo;
- nel solco della tradizione ma con strumenti e visione contemporanei si intende proporre la nuova Fondazione quale ente stabile e riconosciuto per la gestione, valorizzazione e promozione della Basilica, del Campanile dell'Alfieri e della Cupola antonelliana: tre simboli identitari non solo per la città di Novara, ma per l'intero patrimonio culturale nazionale;
- la Fondazione opererà con una triplice finalità:
 - Conservazione e tutela, attraverso la programmazione e la realizzazione di interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria, in dialogo costante con il Comune di Novara, proprietario del Complesso, la Soprintendenza e le autorità ecclesiastiche;
 - Valorizzazione culturale, mediante attività educative, visite guidate, percorsi espositivi, ricerche storico-artistiche e iniziative culturali, editoriali e digitali;
 - Coinvolgimento civico, promuovendo una visione partecipata della cura del patrimonio, nella convinzione che ogni cittadino novarese sia idealmente "proprietario" di un mattone del Complesso Gaudenziano: un dovere e un diritto da esercitare con orgoglio;
- la Fondazione si potrà proporre inoltre come piattaforma aperta alla partecipazione attiva delle imprese, degli enti e delle realtà del territorio, attraverso programmi di sponsorizzazione culturale, progetti condivisi e forme innovative di partenariato. In questo modo, il mantenimento e la valorizzazione del Complesso Gaudenziano potranno divenire un'opportunità concreta di responsabilità sociale, visibilità e radicamento per il tessuto produttivo novarese. Gli spazi del Complesso, quali la Basilica, la Sala del Compasso, il Campanile, La Cupola e molti altri, nascosti e celati al pubblico, saranno finalmente fruibili per attività culturali e torneranno patrimonio del cittadino;
- la Fondazione Fabbrica Lapidea si configurerà pertanto come un nuovo motore culturale per la città, capace di attrarre risorse, progettualità e collaborazioni a livello locale, nazionale e internazionale, favorendo un uso pubblico e consapevole del patrimonio monumentale novarese;
- a seguito della costituzione della Fondazione e della sua trascrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Piemonte, cesserà di trovare applicazione il regolamento approvato con le deliberazioni del CC del 27 dicembre 1850 e del 5 febbraio 1851 come approvato col RD del 10 settembre 1851 e le attività e le passività derivanti dalla

- chiusura delle attività, unitamente al personale, saranno conferite alla nuova Fondazione;
- Il Comune di Novara conferirà quale fondo di dotazione iniziale la somma di Euro 30.000,00;

Esaminati gli schemi dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione, che prenderà il nome di "*Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio - 1552*", come qui allegati parte integrante e considerato che sono conformi a quanto fino qui descritto;

Constatata inoltre la conformità alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali previste in particolare per la tutela, la valorizzazione e la gestione del demanio culturale quali funzioni proprie che caratterizzano il servizio pubblico di competenza dell'ente locale;

Tenuto conto che la Fondazione di partecipazione, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nella tipologia di "soggetto giuridico" contemplata dall'art. 112, c. 4, del Codice dei Beni Culturali, e che tale previsione è altresì richiamata dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale per l'affidamento diretto della gestione del servizio pubblico culturale.

Visti:

- l'art. 9 della Costituzione Italiana;
- il Codice dei Beni Culturali – D.Lgs.n.42/2004;
- l'art. 42 del TUEL;
- l'art. 72 bis dello Statuto del Comune di Novara;
- gli artt. 14 e seguenti del c.c.;
- il DPR n. 361/2000,

Visti gli allegati pareri espressi in merito alla proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000, dal Dirigente Settore Affari Generali, Attrattività Culturale, Risorse Umane, Smart City e dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 14 luglio 2025;

Acquisito il parere dei revisori dei conti come da verbale del 10 luglio 2025 e preso atto del suggerimento ivi contenuto: "*in sede di redazione dell'atto costitutivo a rogito notarile, di meglio precisare, nelle premesse, l'evidenza che trattasi, nei fatti, di una "trasformazione" di ente già esistente, così come riportato nella narrativa della proposta n. 45/2025 di deliberazione di Consiglio Comunale*";

Dato atto che lo schema dell'atto costitutivo qui allegato è stato adeguato sia alle segnalazioni pervenute in sede di commissione consiliare, riguardanti la denominazione dell'organo amministrativo, che al suggerimento espresso dai revisori dei conti,

Con voti favorevoli unanimi resi mediante sistema elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA



1. di approvare la costituzione della "**Fondazione Fabbrica Lapidia di San Gaudenzio - 1552**" e di approvare quindi gli schemi dell'atto Costitutivo e dello Statuto, composto da 27 articoli, quali allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di conferire al fondo di dotazione della Fondazione la somma di Euro 30.000,00;
3. di stabilire che con successivi atti di natura esecutiva e gestionale saranno regolati i rapporti fra l'amministrazione comunale e la Fondazione, ivi compresa la determinazione dei contributi annuali gestionali e in conto investimenti, compatibilmente con la programmazione Comunale ed i piani/programmi presentati dalla Fondazione stessa;
4. da dare atto che:
 1. dall'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Piemonte cesserà di trovare applicazione il regolamento approvato con le deliberazioni del CC del 27 dicembre 1850 e del 5 febbraio 1851 come approvato col RD del 10 settembre 1851 e le attività e le passività derivanti dalla chiusura delle attività, unitamente al personale, saranno conferite alla nuova Fondazione;
 2. parimenti, da tale data, le risorse annualmente destinate alla Fabbrica per le attività gestionali e manutentive, pari per il 2025 a complessivi Euro 140.000,00, verranno erogate alla Fondazione per la parte residua;
 3. Per garantire la continuità amministrativa senza alcuna soluzione di continuità, gli attuali amministratori della Fabbrica Lapidia verranno individuati come i primi amministratori della Fondazione, per la medesima durata originaria;
 4. il primo piano di valorizzazione della Fondazione, così come previsto dallo schema di Statuto testè approvato e da presentarsi obbligatoriamente per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale potrà essere quello relativo al periodo 2027/29;
 5. gli schemi dei documenti testè approvati potranno essere integrati e/o modificati in modo non sostanziale senza ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, per gli adeguamenti, le rettifiche o le correzioni che si dovessero rendere necessarie per addivenire alla loro formalizzazione definitiva e ciò anche in funzione delle technicalità da adottarsi;
 6. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed i dirigenti sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di assumere ogni atto o provvedimento necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
 7. le somme da conferire per la costituzione del fondo di dotazione trovano capienza al CAP 772509/0 CDR 31 - CONFERIMENTI DI CAPITALE 05013.01.0001.

Con successiva votazione, a voti favorevoli unanimi resi mediante sistema elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Zanino Davide

(atto sottoscritto digitalmente)



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO
CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO

Certifico io sottoscritto dottor Federico Farella, Notaio in Novara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, a me spedito per via telematica ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, è conforme all'originale munito di firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante apposita applicazione web di verifica e sostituisce ad ogni effetto di legge detto originale, in virtù della presente attestazione notarile.

Novara, ventuno novembre duemilaventicinque

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text "FEDERICO FARELLA" at the top and "NOTAIO IN NOVARA" at the bottom, with "DISTRETTO NOTARILE NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO" around the inner edge.



CITTÀ DI NOVARA

Deliberazione N° 60 del 17/11/2025

Proposta N° 70 del 30/10/2025

ALLEGATO * B *
AL N. 4.173/3.512 DI REP.

OGGETTO

COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552" - INTEGRAZIONE SCHEMA STATUTO

L'anno duemilaventicinque, mese di Novembre, il giorno diciassette, alle ore 09:10, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.

Assiste Il Vice Segretario Generale, Dott. Davide Zanino.

All'inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro	Freguglia Flavio	Palmieri Pietro
Allegra Emanuela	Gagliardi Pietro	Pasquini Arduino
Astolfi Maria Luisa	Gambacorta Marco	Picozzi Gaetano
Baroni Piergiacomo	Gigantino Mauro	Pirovano Rossano
Bonelli Patrizia	Graziosi Valentina	Piscitelli Umberto
Brustia Edoardo	Iacopino Mario	Prestinicola Gian Maria
Caressa Franco	Iodice Annaclara	Ragno Michele
Colli Vignarelli Mattia	Napoli Tiziana	Renna Laucello Nobile Francesco
Crivelli Andrea	Nieli Maurizio	Ricca Francesca
Esempio Camillo	Pace Barbara	Romano Ezio
Fonzo Nicola	Paladini Sara	Spilinga Cinzia

Risultano assenti :

ALLEGRA, COLLI VIGNARELLI, FREGUGLIA, IACOPINO, PACE, PALMIERI, PASQUINI ED IL SINDACO.

Consiglieri presenti N. 25

Consiglieri assenti N. 8

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

ARMIENTI, DE GRANDIS, FRANZONI, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA, STANGALINI, VICENZI

Il Presidente riconosce la validità della seduta.



N. 60 OGGETTO: **COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE FABBRICA
LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552" - INTEGRAZIONE
SCHEMA STATUTO**

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 5 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Piantanida ad illustrarne il contenuto.

Durante la discussione escono i consiglieri Gagliardi e Picozzi ed entrano i consiglieri Allegra, Freguglia e Pace; i consiglieri presenti sono n. 26;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Deliberazione n. 42 del 24/7/2025 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della "Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio - 1552" e gli schemi dell'atto Costitutivo e dello Statuto, composto da 27 articoli;
- in vista della stipula dell'atto notarile, si ritiene opportuno apportare alcune limitate modifiche al testo, sia per correggere alcuni errori materiali che per meglio definirne alcuni aspetti applicativi, al fine precipuo di evitare ambiguità interpretative e poter meglio ottemperare alle formalità necessarie per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla regione Piemonte;

Considerato che le modifiche da apportarsi sono le seguenti:

- all'art. 1 comma 1 dopo *"legale irr"* aggiungere *"NOVARA,"*;
- all'art. 2 comma 1 dopo *"il ripristino e"* aggiungere *"la valorizzazione"*;
- all'art. 5 comma 1, sostituire le lettere c. e d. come segue:
"c. assicura la trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni delle disposizioni in materia di trasparenza vigenti;

d. è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina pubblicistica applicabile secondo le norme vigenti, anche con la condivisione delle piattaforme telematiche messe a disposizione dal Comune di Novara."
- all'art. 7, comma 1, lettera a. aggiungere alla fine *" , quale fondo indisponibile"*;
- all'art. 8 comma 2, lettera b. aggiungere alla fine *" , in relazione alle convenzioni di servizio annuali o pluriennali all'uopo stipulate"*;
- all'art. 14, comma 1 lettera e. dopo *"statutarie"* aggiungere *"a maggioranza assoluta dei componenti e"*;
- all'art. 14, comma 1 lettera f. dopo *"Fondazione"* aggiungere *" ,a maggioranza assoluta dei componenti e"*;
- all'art. 20, comma 4, dopo *"giudizio"* aggiungere *" , previa apposita deliberazione del Consiglio di Gestione"*;
- all'art. 26 comma 2 aggiungere alla fine *" , che lo destina a beneficio del restauro e della valorizzazione della Basilica"*.

Esaminato lo schema dello Statuto della Fondazione, che prenderà il nome di "Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio - 1552", nel testo come sopra integrato e qui allegato quale parte integrante;

Constatata inoltre la conformità alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali previste in particolare per la tutela, la valorizzazione e la gestione del demanio culturale quali funzioni proprie che caratterizzano il servizio pubblico di competenza dell'ente locale;

Tenuto conto che la Fondazione di partecipazione, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nella tipologia di "soggetto giuridico" contemplata dall'art. 112, c. 4, del Codice dei Beni Culturali, e che tale previsione è altresì richiamata dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale per l'affidamento diretto della gestione del servizio pubblico culturale;

Visti:

- l'art. 9 della Costituzione Italiana;
- il Codice dei Beni Culturali – D.Lgs.n.42/2004;
- l'art. 42 del TUEL;
- l'art. 72 bis dello Statuto del Comune di Novara;
- gli artt. 14 e seguenti del c.c.;
- il DPR n. 361/2000,

Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Settore Affari Generali, Attrattività Culturale, Risorse Umane, Smart City - Area Attrattività Culturale e Turismo e del Settore Risorse Finanziarie espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/2000 ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 13/11/2025;

Acquisito il parere dei revisori dei conti come da verbale del 7/11/2025;

Con voti favorevoli unanimi resi mediante sistema elettronico dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

1) di approvare lo schema integrato dello Statuto relativo alla costituenda "Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio - 1552", composto da 27 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di stabilire che con successivi atti di natura esecutiva e gestionale saranno regolati i rapporti fra l'amministrazione comunale e la Fondazione, ivi compresa la determinazione dei contributi annuali gestionali e in conto investimenti, compatibilmente con la programmazione Comunale ed i piani/programmi presentati dalla Fondazione stessa;

3) da dare atto che:

- dall'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato



della Regione Piemonte cesserà di trovare applicazione il regolamento approvato con le deliberazioni del CC del 27 dicembre 1850 e del 5 febbraio 1851 come approvato col RD del 10 settembre 1851 e le attività e le passività derivanti dalla chiusura delle attività, unitamente al personale, saranno conferite alla nuova Fondazione;


- parimenti, da tale data, le risorse annualmente destinate alla Fabbrica per le attività gestionali e manutentive verranno erogate alla Fondazione per la parte residua;
- per garantire la continuità amministrativa senza alcuna soluzione di continuità, gli attuali amministratori della Fabbrica Lapidea verranno individuati come i primi amministratori della Fondazione, per la medesima durata originaria;
- il primo piano di valorizzazione della Fondazione, così come previsto dallo schema di Statuto testè approvato e da presentarsi obbligatoriamente per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale potrà essere quello relativo al periodo 2027/2029;
- gli schemi dei documenti testè approvati potranno essere integrati e/o modificati in modo non sostanziale senza ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, per gli adeguamenti, le rettifiche o le correzioni che si dovessero rendere necessarie per addivenire alla loro formalizzazione definitiva e ciò anche in funzione delle tecniche da adottarsi;
- Il Sindaco, la Giunta Comunale ed i dirigenti sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di assumere ogni atto o provvedimento necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- le somme da conferire per la costituzione del fondo di dotazione trovano capienza al CAP 772509/0 CDR 31 - CONFERIMENTI DI CAPITALE 05013.01.0001.

Entrano il Sindaco ed i consiglieri Pasquini e Picozzi, esce la consigliera Astolfi; i consiglieri presenti sono n. 28

Con successiva votazione, a voti favorevoli unanimi resi mediante sistema elettronico dai 28 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Zanino Davide
(atto sottoscritto digitalmente)



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO
CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO

Certifico io sottoscritto dottor Federico Farella, Notaio in Novara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, a me spedito per via telematica ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, è conforme all'originale munito di firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante apposita applicazione web di verifica e sostituisce ad ogni effetto di legge detto originale, in virtù della presente attestazione notarile.

Novara, ventuno novembre duemilaventicinque



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Federico Farella', written over a circular notary seal. The seal is also in blue ink and contains the text 'NOVARA' at the top, 'FEDERICO FARELLA' around the perimeter, and 'NOTAIO' at the bottom. The seal also features a central emblem with a scale of justice and a star.


Statuto della Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio - 1552

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE.....	1
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.....	1
ART. 2 – SCOPI.....	2
ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI.....	3
ART. 4 - PIANO DI VALORIZZAZIONE.....	4
ART. 5 - CRITERI DI GESTIONE.....	4
ART. 6 – PATRIMONIO.....	5
ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE.....	5
ART. 8 – FONDO DI GESTIONE.....	6
TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE.....	6
ART. 9 – FONDATORE PROMOTORE.....	6
ART. 10 - SOSTENITORI.....	7
TITOLO III – ORGANI E CARICHE SOCIALI.....	7
ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	7
ART. 12 – INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ.....	8
ART. 13 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE E DURATA.....	8
ART. 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPETENZE.....	8
ART. 15 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	9
ART. 16 – CONSIGLIO DI GESTIONE – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.....	10
ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.....	11
ART. 18 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	12
ART. 19 – DECADENZA.....	12
ART. 20 - PRESIDENTE.....	12
ART. 21 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	13
ART. 22 – COMITATO SCIENTIFICO.....	13
ART. 23 - COLLEGIO DEI SOSTENITORI.....	14
TITOLO IV – ORGANO DI CONTROLLO E NORME FINALI.....	14
ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO.....	14
ART. 25 – RETRIBUZIONI.....	15
ART. 26 – ESTINZIONE.....	15
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI.....	15

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita una Fondazione di partecipazione denominata “FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552” con sede legale in NOVARA, VIA SAN GAUDENZIO, 22.



2. La Fondazione è una fondazione di partecipazione, aperta al contributo di soggetti pubblici e privati che condividano le sue finalità istituzionali e che intendano partecipare attivamente alla sua attività attraverso apporti economici, strumentali o professionali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. Il patrimonio e i proventi delle attività della Fondazione sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, in ossequio ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere "Fondazione" disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
4. La Fondazione opera, e le sue finalità statutarie si realizzano, principalmente nell'ambito di Novara e del contesto regionale.
5. La denominazione della Fondazione "FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
6. La Fondazione è costituita ai sensi dell'art. 112 comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. e dell'art. 72 - bis dello Statuto Comunale.
7. La Fondazione è organismo di diritto pubblico, come definito dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni (art. 13 e all.to 11, art. 1).
8. La Fondazione è un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale per la gestione diretta del servizio pubblico culturale privo di rilevanza economica, e avente scopo precipuo la conservazione e la valorizzazione del Complesso Monumentale di San Gaudenzio, comprendente la Basilica di San Gaudenzio, il Campanile, la Cupola e gli spazi esterni di pertinenza, in particolare il sagrato antistante e le aree laterali adiacenti alla Basilica.
9. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi favorisce il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella propria compagine dei Sostenitori di cui al successivo articolo 10.
10. La Fondazione è costituita senza alcuna limitazione di durata nel tempo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 26.

ART. 2 – SCOPI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, persegue finalità di salvaguardia e tutela mediante interventi atti a garantire la conservazione, il recupero, il ripristino e la valorizzazione del Complesso Gaudenziano, costituito dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile e dalla Cupola e gli spazi esterni di pertinenza, in particolare il sagrato antistante e le aree laterali adiacenti alla Basilica. La Fondazione opera altresì la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale connesse, conseguendo in tal modo la valorizzazione del patrimonio sopra descritto e garantendone la pubblica fruizione.

Baroli

Renzo Gaudenzi
Presidente

2. La Fondazione, per le finalità di cui al comma 1:

- a. cura la gestione del Complesso Gaudenziano, composto dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile e della Cupola e gli spazi esterni di pertinenza, in particolare il sagrato antistante e le aree laterali adiacenti alla Basilica;
- b. garantisce e assicura la tutela e la valorizzazione del bene garantendone la conservazione conformemente alle prescrizioni, qualora previste, nell'eventuale autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali ex art. 106 del Codice dei Beni Culturali; in particolare l'immobile in questione è destinato ad attività culturali e ad attività culturali, messe in atto dalla Parrocchia di San Gaudenzio in accordo con la Fondazione. In ogni caso, l'immobile è destinato a servizi di diffusione culturale e di ospitalità per il pubblico di cui al comma 2 dell'art. 117 del D.lgs 42/2004 con le modalità indicate ai commi 3,4,5 del medesimo articolo. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi senza preventiva autorizzazione;
- c. assicura che l'immobile sarà destinato, in particolare, alla gestione del servizio pubblico culturale mediante:
 - i. la tutela, la conservazione e la promozione del Complesso Gaudenziano;
 - ii. la tutela e la conservazione del nome, dell'immagine, del patrimonio storico, artistico del Complesso Gaudenziano;
 - iii. l'allestimento ed il coordinamento di eventi culturali atti alla valorizzazione del Complesso Gaudenziano e della cultura;
 - iv. la creazione di rapporti di collaborazione con organismi culturali;
 - v. l'instaurazione di rapporti con le scuole, le università, le accademie, i conservatori, le istituzioni culturali in genere, per una proficua collaborazione diretta alla promozione del Complesso Gaudenziano e della sua storia;
 - vi. la promozione della ricerca storica ed artistica circa il Complesso Gaudenziano.

ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI

1. Nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2, la Fondazione indirizza la propria iniziativa alle attività strumentali comunque connesse allo scopo istitutivo e di seguito indicate, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:
 - a. la ricerca di contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati e soggetti privati;
 - b. la stipula di accordi con persone, Enti e Associazioni sia pubblici che privati per il sostegno delle iniziative e la cui attività sia direttamente che



Handwritten notes:
Fondazione
Assicurazione per il servizio pubblico culturale
Ente Pubblico

- indirettamente rivolte alla promozione della cultura e dell'arte e, in generale, agli scopi indicati all'art. 2;
- c. la stipula di contratti di sponsorizzazione, come previsti dall'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - d. la stipula di contratti per l'affidamento in gestione di singole attività, connesse alla valorizzazione dei beni e degli scopi della Fondazione mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto disposto dall'art.115 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in accordo con il Comune di Novara.
2. L'organizzazione interna sarà finalizzata alla migliore efficienza ed economicità nel rispetto, in caso di lavoro dipendente, dei contratti di lavoro di settore.

ART. 4 - PIANO DI VALORIZZAZIONE

1. Per il raggiungimento degli scopi statuari la Fondazione propone all'Amministrazione Comunale annualmente il piano di valorizzazione del Complesso Gaudenziano, nel quale vengono prospettate le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto che si intendono svolgere nel periodo di riferimento.
2. Il piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e costituisce atto di indirizzo vincolante per gli amministratori nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e legati pertanto al vincolo di mandato imperativo sull'attuazione del programma approvato. Il mancato rispetto di tale vincolo costituisce causa legittima di revoca del mandato da parte del Sindaco rappresentante del Fondatore Promotore.

ART. 5 - CRITERI DI GESTIONE

1. La Fondazione, oltre alle specifiche norme previste dal Codice dei Beni Culturali, si attiene ai seguenti criteri:
 - a. stabilisce, nel proprio Regolamento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
 - b. ai fini del conseguimento di economia di scala e di efficacia ed efficienza, stipula convenzioni per la gestione di particolari servizi con gli Organismi costituiti dal Comune di Novara, ai sensi di legge e dello Statuto Comunale per la gestione di servizi pubblici non aventi rilevanza economica;
 - c. assicura la trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni delle disposizioni in materia di trasparenza vigenti;;

- d. è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina pubblicistica applicabile secondo le norme vigenti, anche con la condivisione delle piattaforme telematiche messe a disposizione dal Comune di Novara.

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione iniziale.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La stima dei conferimenti effettuati dai soggetti diversi dal fondatore promotore di cui all'art. 9 avviene, ricorrendone le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile.
3. Il fondo di dotazione ed il fondo iniziale di gestione sono destinati esclusivamente al funzionamento della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.
4. Il patrimonio può essere incrementato da beni mobili, immobili, valori, diritti, conferiti alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli acquistati dalla stessa nel rispetto delle norme statutarie.
5. Non costituiscono parte del patrimonio della Fondazione i beni immobili o mobili concessi o affidati in uso dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati, che restano di proprietà degli enti concedenti. Tali beni sono affidati alla Fondazione in uso a titolo gratuito e sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, secondo le modalità e i vincoli all'uso stabiliti. La Fondazione è tenuta a garantirne la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di beni culturali e delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale o dagli enti proprietari.
6. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche in forma indiretta, utili, riserve o qualsiasi altra utilità patrimoniale ai suoi membri o sostenitori. Eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti per il funzionamento e le finalità istituzionali della Fondazione.

ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE

1. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a. dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), quale fondo indisponibile;
 - b. dai conferimenti in denaro o dei diritti su beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
 - c. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A vertical signature: *Roberto...*
- A signature: *Roberto...*
- A signature: *Novelli*

- d. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - e. dalla parte di rendite non utilizzata che può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - f. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.
2. Il fondo di dotazione non può essere utilizzato per la gestione ordinaria, salvo nei casi di eccezionale necessità e urgenza, debitamente motivati, in cui il Consiglio di Gestione, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata e con il voto favorevole del Sindaco quale rappresentante del Fondatore Promotore, può autorizzare l'utilizzo temporaneo di una quota del fondo di dotazione per far fronte a esigenze inderogabili, prevedendo la successiva reintegrazione.

ART. 8 – FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione è destinato all'attività operativa della Fondazione, al perseguimento delle finalità statutarie e alla copertura delle spese connesse al funzionamento ordinario.
2. È costituito:
- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - b. dai contributi di gestione annuali erogati dal Comune di Novara, in relazione alle convenzioni di servizio annuali o pluriennali all'uopo stipulate;
 - c. da donazioni, contributi e liberalità non destinati espressamente al fondo di dotazione;
 - d. da contributi pubblici e privati, in qualsiasi forma concessi, anche da parte dei Sostenitori;
 - e. dai ricavi derivanti da attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f. da eventuali disponibilità residue derivanti dagli esercizi precedenti.
3. Le risorse del fondo di gestione sono utilizzate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti per il perseguimento degli scopi statutari o, se necessario, destinati alla reintegrazione del patrimonio.

TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 – FONDATORE PROMOTORE

1. Il Comune di Novara, che sottoscrive l'atto costitutivo e quale proprietario del complesso monumentale di cui all'art. 1, assume la qualifica di Fondatore Promotore e conseguentemente esercita le prerogative attinenti a tale qualifica previste dallo Statuto della Fondazione.
2. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo della Fondazione di partecipazione soggiacciono al vincolo di mandato previsto dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale.
3. Gli atti di nomina, o di revoca, previsti all'art. 87 dello Statuto Comunale espressione della facoltà posta in capo al Fondatore Promotore Comune di Novara, di nominare o revocare direttamente a cura del Sindaco uno o più componenti di Organi interni alla Fondazione, sono efficaci dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dei soggetti destinatari dell'atto.

ART. 10 - SOSTENITORI

1. Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, anche una tantum, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo. Il contributo può consistere anche in un'attività professionale di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e possono svolgere l'attività di Testimonial della Fondazione anche in forma di volontariato.
3. La qualifica di Sostenitori permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
4. I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole del Sindaco del Comune di Novara quale rappresentante del Fondatore Promotore.
5. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.

TITOLO III – ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Indirizzo;
 - b. Il Consiglio di Gestione;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Comitato scientifico;



- e. Il Collegio dei Sostenitori;
- f. L'Organo di controllo.

ART. 12 – INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di componente degli Organi di cui al precedente articolo 11 si rinvia alle norme vigenti in materia ed allo Statuto Comunale.

ART. 13 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto:
 - a. dal Sindaco del Comune di Novara o suo delegato;
 - b. da un membro nominato dal Sindaco;
 - c. da tre membri di cui due designati collegialmente dalla maggioranza consiliare e uno designato collegialmente dalle minoranze consiliari, tutti nominati dal Sindaco del Comune di Novara. Qualora la minoranza consiliare non raggiunga l'intesa per la designazione del rappresentante entro il termine stabilito per le nomine di competenza del Sindaco, la scelta è demandata al Sindaco che procede alla nomina del rappresentante fra i nominativi designati dai componenti della minoranza consiliare.
2. In ogni caso il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito e può riunirsi con la nomina di almeno due componenti, oltre il Sindaco.
3. I membri del Consiglio di Indirizzo sono rinnovabili per un mandato e le cariche sono compatibili con quelle rivestite in altri organi analoghi del comune di Novara.
4. I Membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui è scaduto il mandato amministrativo della consiliatura in cui sono stati nominati.
5. Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.
6. I membri possono essere revocati dal Sindaco per violazione del vincolo di mandato ovvero per le cause di cui all'art. 86 dello Statuto del Comune di Novara

ART. 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a. definisce le modalità di contribuzione ed il successivo acquisto dello status di Sostenitore;

- b. approva, di norma entro il mese di ottobre, la proposta del piano di valorizzazione di cui all'art 4, predisposta dal Consiglio di Gestione e propedeutica all'approvazione da parte del Fondatore Promotore, contenente:
- i. le linee strategiche annuali e triennali e le valutazioni delle modalità di finanziamento degli investimenti con il supporto dell'analisi dei costi d'investimento, delle risorse da impiegare e dai benefici conseguenti alla loro realizzazione, da sottoporre al Fondatore Promotore proprietario del complesso monumentale;
 - ii. l'elaborazione di un Piano di investimento Triennale, da aggiornare annualmente tenuto conto delle contribuzioni garantite e programmate dal Comune di Novara, della sua attuazione e della realizzazione degli obiettivi attesi;
 - iii. le attività previste nel corso dell'anno solare e la loro compatibilità con l'equilibrio del budget annuale;
 - iv. la programmazione del personale.
- c. approva di norma entro il 31 dicembre il bilancio preventivo annuale comprensivo del budget previsionale relativo all'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
- d. approva entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno in presenza di adeguate motivazioni, il bilancio di esercizio dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Nella relazione di accompagnamento in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dall'articolo 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Al bilancio di esercizio è allegata: la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione realizzate dal Consiglio di Gestione;
- e. approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti e con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
- f. delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, a maggioranza assoluta dei componenti e con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
- g. dichiara la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- h. esercita le eventuali azioni di responsabilità su tutti gli Organi della Fondazione;
- i. nomina e determina il compenso dell'organo di controllo e ove presente del revisore legale.

ART. 15 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Sindaco che lo presiede.



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI NOVARA' and 'CANTIERO EMILIA' around the perimeter, with a star in the center. The signature is written in a cursive style.

Handwritten signature

*Assessore del patrimonio 1357
Eva Risso 1352*

2. Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie, almeno un terzo dei suoi membri o l'organo di controllo.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Presidente del Consiglio di Gestione e dell'organo di controllo.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo, in caso di impedimento personale possono farsi rappresentare in assemblea da un loro delegato. I sostituti dei membri sono comunque nominati dal Sindaco del Comune di Novara.
6. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la nomina e/o presenza della maggioranza dei suoi componenti, contando il Sindaco, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 lett. e. ed f.. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o del suo delegato.
7. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. Alle deliberazioni non possono prendere parte i membri del Consiglio di Indirizzo che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
8. Alle sedute del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Gestione e l'organo di controllo..
9. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono constatate da apposito verbale firmato dal Sindaco e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.
10. Le cariche del Consiglio di indirizzo sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

**ART. 16 – CONSIGLIO DI GESTIONE – COMPOSIZIONE E DURATA IN
CARICA**

1. Il Consiglio di Gestione è costituito da n. 5 (cinque) membri, nominati dal Sindaco del Comune di Novara ed individuati tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni e/o istituzioni di identica natura o enti simili e/o di comprovata qualificazione professionale ed esperienze in ambito gestionale – amministrativo – culturale.
2. Gli amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui è scaduto il mandato amministrativo della consiliatura in cui sono stati nominati.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza naturale dal Consiglio di Indirizzo nell'ipotesi di atti adottati in violazione di legge o dello Statuto della

Fondazione, ovvero per inosservanza di indirizzi ed obiettivi di gestione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

4. I componenti del Consiglio di Gestione decadono in conseguenza dell'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge o del presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.
5. In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Gestione, il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione al Comune di Novara, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Gestione.
6. Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del Consiglio di Gestione al Comune di Novara. Il Consiglio decaduto o scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio e comunque non oltre i termini di cui alla Legge 444/1994.
7. Le cariche del Consiglio di Gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Competono al Consiglio di Gestione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Gestione esercita le seguenti funzioni principali:
 - a. definisce e approva la proposta del piano di valorizzazione di cui all'art. 4 da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede;
 - b. Approva la proposta del bilancio preventivo annuale, comprensivo del budget previsionale, relativo all'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede;
 - c. Approva la proposta del bilancio di esercizio dell'anno precedente da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede;
 - d. Approva le proposte delle modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede.
 - e. Approva la proposta di scioglimento e di liquidazione della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede.
 - f. delibera in materia di organizzazione e di personale;



Handwritten signature

Handwritten notes:
Messa...
Cassa...
13/11/19

- g. amministra il patrimonio della Fondazione;
 - h. delibera i regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione.
3. I documenti propedeutici all'adozione dei provvedimenti di cui sopra devono essere trasmessi a tutti i membri del Consiglio almeno 48 ore prima della seduta.

ART. 18 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente e si riunisce:
 - a. almeno una volta ogni due mesi;
 - b. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso via posta elettronica con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. I componenti del Consiglio, in caso di impedimento personale prolungato, possono farsi rappresentare da un delegato nominato dal Sindaco del Comune di Novara, quale Fondatore Promotore.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte a voto palese.

ART. 19 – DECADENZA

1. Il Sindaco, quale rappresentante del Fondatore Promotore, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 12, decreta la decadenza dei membri del Consiglio di Gestione.

ART. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Gestione fra i propri membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Gestione. Assicura il corretto ed efficace funzionamento del suddetto organo, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori e tra i sostenitori.
4. Il Presidente ha facoltà di conferire mandato ad avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, previa apposita deliberazione del Consiglio di Gestione. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
5. In caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Gestione.

ART. 21 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni:
 - a. che il Presidente o un suo delegato sia presente alla riunione, anche in modalità remota;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e comunque gli interventi relativi alla discussione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 22 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo ed eventuale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico non possono contemporaneamente essere membri del Consiglio di Gestione o di altri organi della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale e triennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
3. In particolare, esso:
 - a. supporta il Consiglio di Gestione nella predisposizione del programma di attività della Fondazione;
 - b. valuta i progetti scientifici della Fondazione;
 - c. contribuisce alle attività e ai progetti della Fondazione;
 - d. si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga sottoposta dal Presidente della Fondazione.
4. Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di Gestione che ne stabilisce numero di componenti, durata e funzioni.
5. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Gestione e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente.



Handwritten signature

Handwritten notes:
Alessandro Paganelli 13/11/17
Elena Paganelli 13/11/17

6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È sempre possibile fornire pareri di minoranza.
7. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ART. 23 - COLLEGIO DEI SOSTENITORI

1. Il Collegio dei sostenitori è organo consultivo ed eventuale della Fondazione, composto da tutti i membri sostenitori, i quali vi partecipano personalmente o attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.
2. Il Collegio dei sostenitori esprime il proprio parere quando richiesto dal Consiglio di Gestione o di indirizzo. Inoltre, può sempre formulare proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione.
3. Il Collegio dei sostenitori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Collegio, in ogni caso, è convocato almeno una volta all'anno.
5. Nell'ambito del Collegio dei sostenitori ciascun partecipante ha un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Collegio dei sostenitori tiene un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

TITOLO IV – ORGANO DI CONTROLLO E NORME FINALI

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.
3. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Sostenitori, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione; attesta che il bilancio, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni istituzionali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

6. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Indirizzo nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti che rimarrà in carica per il medesimo periodo.
7. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
8. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di indirizzo affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 25 – RETRIBUZIONI

1. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti.

ART. 26 – ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue per il raggiungimento del suo scopo, poiché il medesimo diventa impossibile, previa deliberazione del Consiglio di indirizzo e presa d'atto del Consiglio Comunale del Comune di Novara, ovvero qualora il medesimo Consiglio Comunale deliberi di procedere alla gestione del servizio pubblico culturale oggetto della Fondazione mediante altre forme previste dal Codice dei Beni Culturali o dall' art. 72 bis dello Statuto Comunale.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto secondo le disposizioni di legge al Comune di Novara, che lo destina a beneficio del restauro e della valorizzazione della Basilica.
3. I beni concessi in uso da altri enti pubblici e privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice dei Beni Culturali, le Leggi in materia, nonché dello Statuto del Comune di Novara.

Alessandro Cavelli
Alessandro Cavelli 13/11/15
Roberto Pirelli 13/11/15
Alessandro Cavelli



